

(N. 2805)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3075)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 FEBBRAIO 1953

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi pre-

detti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

Art. 2.

Ai casi di morte perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, numero 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1° gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'articolo 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.